

Tribunale civile e penale di Pistoia

Sezione concorsuale

** ** *

Liquidazione controllata: Cipolla Alessandro / Cardelli Monica - 1/2024 R.F.

** ** *

VERBALE DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Debitore: CIPOLLA ALESSANDRO

Il sottoscritto, dott. Giulio Bartoli, in qualità di liquidatore della procedura in epigrafe;

premess

che in data 2/04/2024 è stato predisposto il progetto di stato passivo e comunicato, a mezzo PEC, ai creditori; che entro il termine di 15 giorni non sono state proposte osservazioni ai sensi dell'art. 273, comma 2, CCII.

Tutto ciò premesso, lo scrivente liquidatore forma lo stato passivo, depositandolo in cancelleria come previsto dall'art. 273, comma 3, CCII

Insinuazione N°1 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE DI LUCCA P.IVA 13756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 737,51 richiesti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 987,79 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 799,11 richiesti in Chirografo		€ 1.725,30	€ 799,11	
Proposta del Liquidatore: € 694,91 proposti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Si propone l'ammissione con modifiche. Il credito dell'Agente della riscossione di Lucca si fonda su plurime cartelle di pagamento. Il liquidatore osserva quanto segue. In primis, sulla produzione dell'estratto di ruolo in luogo della copia della cartella e della relativa notificazione, il curatore rileva che la giurisprudenza, ormai pacifica, ritiene ammissibile la domanda d'insinuazione dell'esattore sulla base del solo estratto di ruolo (Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26283/2022 e 33408/2021; cfr. 18531/2020; 26896/2020; 16112/2019; 2442/2019; 14693/2017). Per ciò che concerne gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (previsti dall'art. 20 D.p.r. 602/1973 unitamente agli artt. 18 e 20 D.Lgs. 46/1999), il curatore propone l'ammissione in privilegio limitatamente a quelli maturati nel biennio privilegiato (01/01/2023 - 19/01/2024); mentre propone l'ammissione in chirografo per gli interessi maturati anteriormente al biennio privilegiato. Il liquidatore ritiene, poi, di ammettere in via chirografaria l'aggio e gli oneri della riscossione in quanto, tale importo costituisce il corrispettivo per un servizio (il compenso spettante al concessionario per l'attività svolta su incarico dell'ente creditore). In tal senso Cassazione, nn. 24588/2019, 25932/2015. Per ciò che concerne le spese di notifica (previste dall'art. 17, comma 7-ter, D.lgs. 112/1999), si ritiene di ammetterle, in via chirografaria, per tutti gli atti, essendo notificati prima della dichiarazione di fallimento (Cassazione, n. 6646/2013). Per ciò che concerne le spese tabellari, si ritiene di ammetterle in via chirografaria, in quanto trattasi del costo di		€ 1.622,98	€ 901,43	

<p>“una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. F., artt. 51 e 52” (Cassazione, n. 26284/2017).</p> <p>€ 928,07 proposti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) Si propone l'ammissione con modifiche. Il credito dell' Agente della riscossione di Lucca si fonda su plurime cartelle di pagamento. Il liquidatore osserva quanto segue. In primis, sulla produzione dell' estratto di ruolo in luogo della copia della cartella e della relativa notificazione, il curatore rileva che la giurisprudenza, ormai pacifica, ritiene ammissibile la domanda d' insinuazione dell' esattore sulla base del solo estratto di ruolo (Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26283/2022 e 33408/2021; cfr. 18531/2020; 26896/2020; 16112/2019; 2442/2019; 14693/2017). Per ciò che concerne gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (previsti dall' art. 20 D.p.r. 602/1973 unitamente agli artt. 18 e 20 D.Lgs. 46/1999), il curatore propone l' ammissione in privilegio limitatamente a quelli maturati nel biennio privilegiato (01/01/2023 - 19/01/2024); mentre propone l' ammissione in chirografo per gli interessi maturati anteriormente al biennio privilegiato. Il liquidatore ritiene, poi, di ammettere in via chirografaria l' aggio e gli oneri della riscossione in quanto, tale importo costituisce il corrispettivo per un servizio (il compenso spettante al concessionario per l' attività svolta su incarico dell' ente creditore). In tal senso Cassazione, nn. 24588/2019, 25932/2015. Per ciò che concerne le spese di notifica (previste dall' art. 17, comma 7-ter, D.lgs. 112/1999), si ritiene di ammetterle, in via chirografaria, per tutti gli atti, essendo notificati prima della dichiarazione di fallimento (Cassazione, n. 6646/2013). Per ciò che concerne le spese tabellari, si ritiene di ammetterle in via chirografaria, in quanto trattasi del costo di “una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. F., artt. 51 e 52” (Cassazione, n. 26284/2017).</p> <p>€ 901,43 proposti in Chirografo Si propone l'ammissione con modifiche. Il credito dell' Agente della riscossione di Lucca si fonda su plurime cartelle di pagamento. Il liquidatore osserva quanto segue. In primis, sulla produzione dell' estratto di ruolo in luogo della copia della cartella e della relativa notificazione, il curatore rileva che la giurisprudenza, ormai pacifica, ritiene ammissibile la domanda d' insinuazione dell' esattore sulla base del solo estratto di ruolo (Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26283/2022 e 33408/2021; cfr. 18531/2020; 26896/2020; 16112/2019; 2442/2019; 14693/2017). Per ciò che concerne gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (previsti dall' art. 20 D.p.r. 602/1973 unitamente agli artt. 18 e 20 D.Lgs. 46/1999), il curatore propone l' ammissione in privilegio limitatamente a quelli maturati nel biennio privilegiato (01/01/2023 - 19/01/2024); mentre propone l' ammissione in chirografo per gli interessi maturati anteriormente al biennio privilegiato. Il liquidatore ritiene, poi, di ammettere in via chirografaria l' aggio e gli oneri della riscossione in quanto, tale importo costituisce il corrispettivo per un servizio (il compenso spettante al concessionario per l' attività svolta su incarico dell' ente creditore). In tal senso Cassazione, nn. 24588/2019, 25932/2015. Per ciò che concerne le spese di notifica (previste dall' art. 17, comma 7-ter, D.lgs. 112/1999), si ritiene di ammetterle, in via chirografaria, per tutti gli atti, essendo notificati prima della dichiarazione di fallimento (Cassazione, n. 6646/2013). Per ciò che concerne le spese tabellari, si ritiene di ammetterle in via chirografaria, in quanto trattasi del costo di “una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. F., artt. 51 e 52” (Cassazione, n. 26284/2017).</p>				
<p>Provvedimento: € 694,91 ammessi in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta. € 928,07 ammessi in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta. € 901,43 ammessi in Chirografo Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.</p>		<p>€ 1.622,98</p>	<p>€ 901,43</p>	

Insinuazione N°2 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE DI PISTOIA				
P.IVA 13756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
<p>Richiesta del Creditore: CREDITI: € 3.013,35 richiesti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 119,39 richiesti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) € 532,34 richiesti in Chirografo</p>		€ 3.132,74	€ 532,34	
<p>Proposta del Liquidatore: € 3.013,35 proposti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Si propone l'ammissione come da richiesta. € 108,55 proposti in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) Si propone l'ammissione con modifiche. Il credito dell'Agente della riscossione di Pistoia si fonda varie cartelle di pagamento. Il liquidatore osserva quanto segue. In primis, sulla produzione dell'estratto di ruolo in luogo della copia della cartella e della relativa notificazione, il curatore rileva che la giurisprudenza, ormai pacifica, ritiene ammissibile la domanda d'insinuazione dell'esattore sulla base del solo estratto di ruolo (Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26283/2022 e 33408/2021; cfr. 18531/2020; 26896/2020; 16112/2019; 2442/2019; 14693/2017). Per ciò che concerne gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (previsti dall'art. 20 D.p.r. 602/1973 unitamente agli artt. 18 e 20 D.Lgs. 46/1999), il curatore propone l'ammissione in privilegio limitatamente a quelli maturati nel biennio privilegiato (01/01/2023 - 19/01/2024); mentre propone l'ammissione in chirografo per gli interessi maturati anteriormente al biennio privilegiato. Il liquidatore ritiene, poi, di ammettere in via chirografaria l'aggio e gli oneri della riscossione in quanto, tale importo costituisce il corrispettivo per un servizio (il compenso spettante al concessionario per l'attività svolta su incarico dell'ente creditore). In tal senso Cassazione, nn. 24588/2019, 25932/2015. Per ciò che concerne le spese di notifica (previste dall'art. 17, comma 7-ter, D.lgs. 112/1999), si ritiene di ammetterle, in via chirografaria, per tutti gli atti, essendo notificati prima della dichiarazione di fallimento (Cassazione, n. 6646/2013). Per ciò che concerne le spese tabellari, si ritiene di ammetterle in via chirografaria, in quanto trattasi del costo di "una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. F., artt. 51 e 52" (Cassazione, n. 26284/2017). € 543,18 proposti in Chirografo I credito dell'Agente della riscossione di Pistoia si fonda varie cartelle di pagamento. Il liquidatore osserva quanto segue. In primis, sulla produzione dell'estratto di ruolo in luogo della copia della cartella e della relativa notificazione, il curatore rileva che la giurisprudenza, ormai pacifica, ritiene ammissibile la domanda d'insinuazione dell'esattore sulla base del solo estratto di ruolo (Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26283/2022 e 33408/2021; cfr. 18531/2020; 26896/2020; 16112/2019; 2442/2019; 14693/2017). Per ciò che concerne gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (previsti dall'art. 20 D.p.r. 602/1973 unitamente agli artt. 18 e 20 D.Lgs. 46/1999), il curatore propone l'ammissione in privilegio limitatamente a quelli maturati nel biennio privilegiato (01/01/2023 - 19/01/2024); mentre propone l'ammissione in chirografo per gli interessi maturati anteriormente al biennio privilegiato. Il liquidatore ritiene, poi, di ammettere in via chirografaria l'aggio e gli oneri della riscossione in quanto, tale importo costituisce il corrispettivo per un servizio (il compenso spettante al concessionario per l'attività svolta su incarico dell'ente creditore). In tal senso Cassazione, nn. 24588/2019, 25932/2015. Per ciò che concerne le spese di notifica (previste dall'art. 17, comma 7-ter, D.lgs. 112/1999), si ritiene di ammetterle, in via chirografaria, per tutti gli atti, essendo notificati prima della dichiarazione di fallimento (Cassazione, n. 6646/2013). Per ciò che concerne le spese tabellari, si ritiene di ammetterle in via chirografaria, in quanto trattasi del costo di "una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. F., artt. 51 e 52" (Cassazione, n.</p>		€ 3.121,90	€ 543,18	

26284/2017).				
Provvedimento: € 3.013,35 ammessi in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta. € 108,55 ammessi in Privilegio - (art. 2752 ult.co. e art. 2778 n°20) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta. € 543,18 ammessi in Chirografo Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.		€ 3.121,90	€ 543,18	

Insinuazione N°3 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE DI PISTOIA				
P.IVA 13756881002				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 2.077,99 richiesti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 315,76 richiesti in Chirografo		€ 2.077,99	€ 315,76	
Proposta del Liquidatore: € 1.964,70 proposti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 429,05 proposti in Chirografo Si propone l'ammissione con modifiche. Il credito dell'Agente della riscossione di Pistoia si fonda su una cartella di pagamento, relativa a IRPEF anno 2020, sanzioni e interessi Il curatore osserva quanto segue. In primis, sulla produzione dell'estratto di ruolo in luogo della copia della cartella e della relativa notificazione, il curatore rileva che la giurisprudenza, ormai pacifica, ritiene ammissibile la domanda d'insinuazione dell'esattore sulla base del solo estratto di ruolo (Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26283/2022 e 33408/2021; cfr. 18531/2020; 26896/2020; 16112/2019; 2442/2019; 14693/2017). Per ciò che concerne gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (previsti dall'art. 20 D.p.r. 602/1973 unitamente agli artt. 18 e 20 D.Lgs. 46/1999), il curatore propone l'ammissione in privilegio limitatamente a quelli maturati nel biennio privilegiato (01/01/2023 - 19/01/2024); mentre propone l'ammissione in chirografo per gli interessi maturati anteriormente al biennio privilegiato. Il curatore ritiene, poi, di ammettere in via chirografaria l'aggio e gli oneri della riscossione in quanto, tale importo costituisce il corrispettivo per un servizio (il compenso spettante al concessionario per l'attività svolta su incarico dell'ente creditore). In tal senso Cassazione, nn. 24588/2019, 25932/2015. Per ciò che concerne le spese di notifica (previste dall'art. 17, comma 7-ter, D.lgs. 112/1999), si ritiene di ammetterle, in via chirografaria, per tutti gli atti, essendo notificati prima della dichiarazione di fallimento (Cassazione, n. 6646/2013). Per ciò che concerne le spese tabellari, si ritiene di ammetterle in via chirografaria, in quanto trattasi del costo di "una funzione pubblicistica ... previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. F., artt. 51 e 52" (Cassazione, n. 26284/2017).		€ 1.964,70	€ 429,05	
Provvedimento: € 1.964,70 ammessi in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta. € 429,05 ammessi in Chirografo Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.		€ 1.964,70	€ 429,05	

Insinuazione N°4 - COMPASS BANCA S.P.A.				
P.IVA 00864530159				
	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 19.194,30 richiesti senza precisare il grado				€ 19.194,30
Proposta del Liquidatore: € 19.184,15 proposti in Chirografo			€ 19.184,15	

Si propone l'ammissione in chirografo, escludendo le spese di precetto.				
Provvedimento: € 19.184,15 ammessi in Chirografo Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.			€ 19.184,15	

Insinuazione N°5 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISTOIA P.IVA 06363391001				
	Predeuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 5.126,00 richiesti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) € 261,00 richiesti in Privilegio - (art. 2758, art. 2759 e art. 2778 n°7) € 200,00 richiesti in Predeuzione - (art. 2770)	€ 200,00	€ 5.387,00		
Proposta del Liquidatore: € 5.126,00 proposti in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Si propone l'ammissione come da richiesta. € 261,00 proposti in Privilegio - (art. 2758, art. 2759 e art. 2778 n°7) Si propone l'ammissione come da richiesta. € 200,00 proposti in Predeuzione - (art. 2770) Si propone l'ammissione come da richiesta.	€ 200,00	€ 5.387,00		
Provvedimento: € 5.126,00 ammessi in Privilegio - (art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta. € 261,00 ammessi in Privilegio - (art. 2758, art. 2759 e art. 2778 n°7) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta. € 200,00 ammessi in Predeuzione - (art. 2770) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.	€ 200,00	€ 5.387,00		

Insinuazione N°6 - ETICA CONSULTING SRL P.IVA 08596590961				
	Predeuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 2.440,00 richiesti in Predeuzione - (art. 2770)	€ 2.440,00			
Proposta del Liquidatore: € 2.440,00 proposti in Privilegio - (art. 2751 bis n°2) Il liquidatore osserva quanto segue. In primis, trattasi di un debito in solido tra il sig. Cipolla e la sig.ra Cardelli, pertanto trova applicazione l'art. 1292 c.c. In secondo luogo, per giurisprudenza consolidata, il compenso dell'ADVISOR gode unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, non potendo essere ascritto quale credito predeucibile (Tribunale Genova, 10/11/2023; Tribunale di Savona, 5/12/2023; Tribunale di Ascoli Piceno, 13/07/2023).	€ 0,00	€ 2.440,00		
Provvedimento: € 2.440,00 ammessi in Privilegio - (art. 2751 bis n°2) Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.		€ 2.440,00		

Insinuazione N°7 - FINN SPV S.R.L. c/o: Avv. GALATI GIULIA; Avv. SARINA DAVIDE P.IVA 12244340969				
	Predeuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato
Richiesta del Creditore: CREDITI: € 16.965,91 richiesti senza precisare il grado				€ 16.965,91
Proposta del Liquidatore:			€ 16.965,91	

<p>€ 16.965,91 proposti in Chirografo Il liquidatore osserva quanto segue. Trattasi di un mutuo chirografario, dove il debitore principale è il sig. Cipolla, e il fideiussore è la sig.ra Cardelli. La fideiussione è solidale (art. 1944 c.c.), pertanto si ritiene di dover indicare, nello stato passivo del sig. Cipolla il debito principale, e nello stato passivo della sig.ra Cardelli la garanzia fideiussoria.</p>				
<p>Provvedimento: € 16.965,91 ammessi in Chirografo Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.</p>			<p>€ 16.965,91</p>	

Pistoia, lì 18/04/2024

**Il liquidatore
Dott. Giulio Bartoli**